



**BANDO DI CONCORSO  
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA  
PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)  
CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI CHIAVARI – ANNO 2023**

Il Comune di Chiavari, in attuazione dell'art.4 della Legge Regionale 29 giugno 2004, n.10 e s.m.i. e dei criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di cui alla Delibera di Giunta Regione Liguria 26.05.2023 n. 495, nonché del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 24.07.2023 (d'ora in avanti anche solo *vigente Regolamento comunale*), in materia di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ubicati nel territorio comunale,

**EMANA**

il presente Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come definiti dall'art.2, comma 1, L.R. 10/2004 e s.m.i., situati nel Comune di Chiavari, che nel periodo di validità della graduatoria si renderanno disponibili.

**ARTICOLO 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO**

Ai sensi dell'art.5 della L.R. n.10/2004, in combinato disposto con l'art.3 della D.G.R. 495/2023, i requisiti per la partecipazione al Bando di concorso sono i seguenti:

1

**REQUISITI DEL RICHIEDENTE**

1. Maggiore età alla data di pubblicazione del bando (al 31.07.2023);
2.
  - Cittadinanza italiana;
  - Cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del D.lgs. n. 30/2007;
  - Titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.lgs. n. 3/2007;
  - Titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D.lgs. n. 251/2007;
  - Stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.lgs. n. 286/1998.
3. Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel bacino di utenza "O" (Comuni di Chiavari, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Lavagna, Leivi, Moneglia, Nè, Sestri Levante) alla data di pubblicazione del bando stesso. La residenza nel bacino di utenza non è richiesta nel caso di lavoratori emigrati all'estero e nel caso di lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel Comune di Chiavari, dove svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso.  
*Il residente o colui che presta l'attività lavorativa esclusiva o principale in un Comune del bacino di utenza "O" può partecipare ai bandi emanati dai Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale. Pertanto la partecipazione alla procedura concorsuale non impedisce al*

*richiedente di aderire ad altri bandi emanati dai Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale di residenza o di svolgimento dell'attività lavorativa.*

#### **REQUISITI DEL RICHIEDENTE E DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE**

4. Possedere una Attestazione I.S.E.E. 2023 relativa ai redditi 2021 (D.P.C.M. n.159/2013) - sottoscritta entro la data di scadenza fissata per la presentazione delle domande e in corso di validità, pena l'esclusione - non superiore a **€ 17.000,00** per i nuclei familiari composti da più di una persona (limite I.S.E.E. che consente la partecipazione alla procedura). Sono ammessi anche i nuclei monocomponenti che presentino una Attestazione I.S.E.E. 2023 non superiore a € 20.000,00.

*Si definiscono al di sotto della soglia della povertà assoluta i nuclei familiari in possesso di un I.S.E.E. non superiore a € 3.000,00.*

Ai fini della partecipazione al bando di concorso:

- la situazione reddituale è quella relativa ai redditi percepiti nell'anno 2021
- la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre 2021.

**La Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini dell'attestazione I.S.E.E. deve essere sottoscritta entro la data di scadenza fissata per la presentazione delle domande, pena l'esclusione.**

#### **5. Limiti alla titolarità di diritti reali:**

- A. Non avere diritti di piena proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di Genova.

È da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile residenziale, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, non inferiore al valore minimo indicato nella tabella sotto riportata:

Numero componenti	Superficie utile residenziale	
	Valori minimi (mq)	Valori massimi (mq)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile

*Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine e altre aree accessorie simili. Per i nuclei familiari composti da una sola persona, è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28mq. L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente.*

È in ogni caso da considerarsi adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9.

È, viceversa, da considerarsi inadeguato l'alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche allorché un componente del nucleo familiare sia disabile.

**B.** Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili sia superiore al valore medio pari ad € 112.074,73, incrementato del 20%, degli alloggi di E.R.P. presente nel bacino di utenza "O". Ai fini dell'accertamento del presente requisito non viene considerato il locale destinato all'attività lavorativa esclusiva o principale del richiedente.

Per i richiedenti il cui alloggio sia sottoposto a esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui al presente punto 5), purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari di altra ulteriore abitazione nello stesso bacino d'utenza dell'alloggio soggetto a esproprio.

**C.** Non titolarità di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati all'estero. Per tutti i richiedenti, con esclusione dei soggetti in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del D.lgs. n. 251/2007, la verifica in ordine al possesso di tale requisito è effettuata attraverso la documentazione fiscale e la dichiarazione I.S.E.E. presentata, fermo restando che l'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000. È da considerarsi adeguato l'alloggio con le caratteristiche riportate nella su estesa tabella.

In deroga ai requisiti riportati al presente punto 5), il diritto di proprietà o altro diritto reale relativo alla casa coniugale non viene considerato rispetto al genitore legalmente separato o divorziato, obbligato giudizialmente al versamento dell'assegno di mantenimento ai figli e privo della disponibilità della casa coniugale, pur essendone proprietario, in quanto assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio.

**6.** Assenza di precedenti assegnazioni in locazione di un immobile di E.R.P. o di altro alloggio pubblico. Tale requisito non si applica nel caso in cui la perdita dell'alloggio sia avvenuta volontariamente (senza aver maturato morosità) e quindi, non a seguito di provvedimenti amministrativi o giudiziari di rilascio dell'abitazione.

Nello specifico **NON PUÒ** partecipare al bando:

- colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione ovvero un provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data di rilascio dell'alloggio;
- il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l'occupazione abusiva di un alloggio pubblico, finché permane lo status di occupante ovvero nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del recupero dell'immobile conseguito sia con sgombero coatto che con rilascio bonario. Trascorsi cinque anni dal recupero dell'immobile, la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivanti dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nella fase di sgombero sia stato estinto;
- l'occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell'alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del bando stesso a decorrere dalla data del rilascio dell'alloggio;
- il soggetto precedentemente assegnatario di alloggio E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. n.513/77 o della L. n.560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi E.R.P.

In tutti i casi, compreso il rilascio volontario, non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.

**7.** Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato,

dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, salvo che l'immobile non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

8. Assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.

**I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione, e devono permanere in costanza di rapporto di assegnazione.**

## ARTICOLO 2 – ESIGENZA DI AUTONOMIA DEI NUCLEI FAMILIARI E CASI PARTICOLARI

Possono presentare domande distinte i nuclei familiari anagraficamente conviventi che decidono di concorrere autonomamente per l'assegnazione di un alloggio pubblico. Per convivenza anagrafica si intende un insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili come disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 223/1989 e s.m.i.

Possono altresì presentare domanda i seguenti soggetti che intendono costituire un nucleo a sé stante:

- a) uno o più componenti del medesimo nucleo familiare;
- b) le coppie di futura formazione, fermo restando che le stesse devono risultare coniugate ovvero conviventi ai sensi della L. n. 76/2016 entro sei mesi dalla consegna dell'alloggio.

In entrambi i casi, ai fini della verifica dei requisiti per la partecipazione al bando, si fa riferimento al valore I.S.E.E. del nucleo familiare di provenienza dei soggetti che concorrono autonomamente.

Nel caso in cui alla lettera b), ai fini della valutazione del disagio economico, è considerato l'I.S.E.E. del nucleo di provenienza di entità minore.

4

Le disposizioni di cui al capoverso precedente si applicano anche nei casi di ricongiungimento dei soggetti disabili con propri familiari.

Qualora, uno o più componenti maggiorenni appartenenti ad un nucleo familiare già assegnatario di un alloggio di E.R.P., intendano ricercare una sistemazione alloggiativa a sé stante gli stessi possono presentare domanda separatamente dagli altri membri del nucleo familiare con le modalità sopra descritte ad una delle seguenti condizioni:

- a) che non sussista morosità da parte del nucleo familiare dal quale il/i soggetto/i maggiorenni intendono staccarsi;
- b) che siano rispettati i pagamenti riferiti al piano di rientro della morosità sottoscritto con l'ente gestore.

## ARTICOLO 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

**La domanda di partecipazione** alla procedura concorsuale **DEVE essere compilata in tutte le sue parti, datata e firmata - pena l'inammissibilità della stessa** - unicamente su appositi moduli distribuiti presso gli Uffici Comunali o scaricabili dai siti istituzionali del Comune di Chiavari ([www.comune.chiavari.ge.it](http://www.comune.chiavari.ge.it)), dei Comuni facenti parte del Bacino di utenza "O" e dell'A.R.T.E. ([www.arte.ge.it](http://www.arte.ge.it)):

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente rilascia, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in cui attesta di possedere tutti i requisiti per la presentazione della domanda e di trovarsi nelle condizioni familiari, abitative ed economiche, tali da dar luogo all'attribuzione del punteggio.

La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel presente Bando, nonché delle norme stabilite dalla Legge Regionale 10/2004, dalla D.G.R. 495/2023 e dal vigente Regolamento comunale.

**Alla domanda DEVE essere allegato:**

- 1) *Copia leggibile del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità.*  
Qualora il richiedente sia un cittadino straniero proveniente da uno Stato NON aderente all'Unione Europea:
  - *copia del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno per cittadini stranieri) ovvero copia del permesso di soggiorno almeno biennale e attestazione di regolare attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo ovvero copia del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251/2007;*
  - *altri componenti: copia della carta di soggiorno oppure copia del permesso di soggiorno.*
- 2) Qualora il partecipante *non* sia residente *ma* presti la propria attività in un Comune facente parte del bacino di utenza "O" (Comuni di Chiavari, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Lavagna, Leivi, Moneglia, Nè, Sestri Levante) ovvero sia un lavoratore che, a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di eventi a questi non imputabili, svolgerà la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratore destinato a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune di Chiavari: *dichiarazione del datore di lavoro - corredata di valido documento di identità di quest'ultimo - ovvero idonea documentazione sostitutiva che comprovi di svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Chiavari o in un Comune del bacino di utenza "O" ovvero attestante la prospettiva di iniziare a svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Chiavari.*
- 3) *Copia Attestazione I.S.E.E. ordinario 2023 relativa ai redditi 2021 - sottoscritta entro la data di scadenza fissata per la presentazione delle domande e valida, pena l'esclusione - non superiore a:*
  - € 17.000,00 per i nuclei familiari composti da più di una persona;
  - € 20.000,00 per i nuclei familiari monocomponenti.

Nel caso di soggetti che intendono costituire un nucleo a sé stante, ossia a) **uno o più componenti del medesimo nucleo familiare;** b) **coppie di futura formazione** ovvero nel caso di **ricongiungimento dei soggetti disabili con i propri familiari:** *Copia Attestazione I.S.E.E. 2023 relativa ai redditi 2021 sottoscritta entro la data di scadenza fissata per la presentazione delle domande, pena l'esclusione - del nucleo familiare di provenienza dei soggetti che concorrono autonomamente.*
- 4) Qualora il richiedente e/o i componenti del nucleo familiare sia/siano titolare/i di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, in base alla Tabella riportata all'art. 1.5.A, nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di Genova:
  - *Provvedimento sindacale relativo all'inagibilità dell'alloggio;*  
ovvero
  - *Dichiarazione attestante la non conformità alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche allorché un componente del nucleo familiare sia disabile.*
- 5) In caso di **separazione legale ovvero divorzio** dal coniuge: *copia del decreto di omologa del relativo verbale ovvero sentenza ovvero documento equipollente.*
- 6) In caso di **esproprio per pubblica utilità** purché in assenza di titolarità di diritto di proprietà di altra ulteriore abitazione nello stesso bacino di utenza dell'alloggio soggetto a esproprio: *documentazione attestante la procedura espropriativa in essere alla data di presentazione della domanda.*

- 7) Qualora nel nucleo familiare vi sia un componente inabile al lavoro: *certificato di inabilità al lavoro.*
- 8) Qualora siano state dichiarate situazioni di **disabilità**: *copia certificazione rilasciata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali dalla quale si evinca la percentuale di invalidità, il grado di handicap, situazioni equiparabili alla percentuale di invalidità certificata ovvero autocertificazione contenente anche i dati di reperibilità delle certificazioni.*
- 9) Qualora sia stata dichiarata la presenza di **malati terminali**: *idonea certificazione medica attestante lo stato.*
- 10) Qualora sia stato dichiarato uno stato di **disoccupazione**: *attestazione dello stato occupazionale C2 storico (percorso del lavoratore) rilasciato dal Centro per l'Impiego competente.*
- 11) Qualora siano state dichiarate situazioni di **ricongiungimento**: *idonea documentazione attestante la condizione.*
- 12) Qualora siano state dichiarate situazioni appartenenti ai **“casi particolari”**: *idonea documentazione attestante la condizione.*
- 13) Qualora siano state dichiarate situazioni che comportino il **rilascio dell'alloggio**: *copia del provvedimento di ordinanza, sentenza esecutiva, provvedimento giudiziario amministrativo ovvero altra idonea documentazione attestante la condizione abitativa.*
- 14) Qualora siano state dichiarate situazione di **“condizione abitativa impropria”**: *idonea documentazione e/o dichiarazione attestante la condizione (es. contratto di locazione, contratto di comodato d'uso, dichiarazioni di terzo corredata di valido documento di identità).*
- 15) Qualora sia stata dichiarata una situazione di **“sovraffollamento”**: *idonea documentazione (planimetria, visura, etc.) attestante la condizione.*
- 16) Qualora siano state dichiarate precarie **condizioni dell'alloggio (anche anti-igienicità)**: *idonea documentazione rilasciata dall'A.S.L. competente attestante la condizione.*
- 17) Qualora sia stata dichiarata la presenza di **barriere architettoniche**: *idonea documentazione (planimetria, visura, etc.) attestante la condizione.*
- 18) Qualora siano state dichiarate precarie **condizioni di accessibilità**: *idonea documentazione attestante la condizione.*

**In assenza delle predette allegazioni, non potrà essere riconosciuto il punteggio riferito alla dichiarata condizione.**

6

#### ARTICOLO 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata **IMPROROGABILMENTE** entro e non oltre la data dell'**11/09/2023** (42 giorni dalla data di pubblicazione).

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine finale è fissato:

- alla data del **11/09/2023** per i residenti in uno Stato dell'Unione Europea (42 giorni dalla data di pubblicazione);

- alla data del **30/10/2023** per i residenti nei paesi extraeuropei (91 giorni dalla data di pubblicazione).

La domanda, sottoscritta, datata, compilata in ogni sua parte, nonché completa della documentazione richiesta, dovrà essere consegnata esclusivamente in una delle seguenti modalità:

– attraverso raccomandata A/R indirizzata a COMUNE DI CHIAVARI, SERVIZI ALLA PERSONA – UFFICIO CASA c/o UFFICIO PROTOCOLLO, P.zza Nostra Signora dell'Orto n. 1 - 16043 CHIAVARI (in tal caso farà fede il timbro postale di partenza);

– mediante consegna all'Ufficio Protocollo – P.zza N.S. dell'Orto n.1, piano terra, lunedì (eccetto il 14.08.2023) e mercoledì 8:30 - 12:30 e 14:30 - 16:30; martedì, giovedì e venerdì 8:30 - 12:30;

– tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica - **comune.chiavari@cert.legalmail.it** – indicando nell'oggetto la seguente dicitura: “**DOMANDA BANDO E.R.P.**”, farà fede la data di invio della PEC.

Nel caso si tratti di bando emanato da un Comune diverso da quello di residenza o di svolgimento dell'attività lavorativa, la domanda può essere presentata dal richiedente, per sé e per il proprio nucleo familiare, per il tramite del Comune dove risiede o in cui presta l'attività lavorativa esclusiva o principale.

**Non saranno accettate domande presentate in maniera non conforme alle modalità sopra riportate.**

#### ARTICOLO 5 – SANZIONI

L'Ufficio Casa è tenuto ad effettuare idonei controlli a campione sulle domande presentate per accertare la veridicità delle dichiarazioni ricevute. Il dichiarante, nel caso emergessero affermazioni false, decadrà dalla graduatoria e, se ne ricorrono i presupposti, potrà essere denunciato all'Autorità giudiziaria competente. La principale disciplina alla quale fare riferimento è quella stabilita dagli artt. 38, 46, 47, 71, 75 e 76 del testo unico in materia di documentazione amministrativa approvato con d.p.r. 445/2000.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Avviso pubblico, si fa riferimento alla L.R. 10/2004 e s.m.i., alla D.G.R. 495/2023 nonché al vigente Regolamento comunale.

#### ARTICOLO 6 – CONDIZIONI CHE ATTRIBUISCONO PUNTEGGIO

La valutazione della domanda avviene in relazione alle seguenti situazioni del nucleo concorrente e con le seguenti modalità:

- condizioni familiari;
- condizioni abitative;
- situazione economica;
- periodo di residenza o attività lavorativa;
- anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva.

7

#### CONDIZIONI FAMILIARI

TIPOLOGIA	CASO	PUNTEGGIO
<b>1. ANZIANI</b>  <i>Nuclei familiari i cui componenti (ivi comprese le persone singole) alla data di pubblicazione del bando, abbiano superato 65 anni, ovvero quando almeno uno dei componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lett. a) e b) del successivo punto 2, o abbia un'età superiore a 75 anni: tali nuclei possono avere minori o soggetti maggiorenni portatori di handicap a carico.</i>	a) nucleo familiare di almeno un componente totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni	20
	b) tutti con età maggiore di 65 anni.	15
<b>2. DISABILI</b>	a) invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o handicap grave ovvero	30

<p><i>Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali.</i></p> <p><i>Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile.</i></p>	situazioni ad esse equiparabili	
	b) invalidità civile al 100% o handicap ovvero situazioni ad esse equiparabili	20
	c) invalidità civile dal 74% al 99% ovvero situazioni ad esse equiparabili;	15
	d) invalidità civile dal 34% al 73% ovvero situazioni ad esse equiparabili	8
<b>3. MALATI TERMINALI</b> <i>Nuclei familiari con presenza di malati terminali la cui condizione deve essere attestata da apposita certificazione medica.</i>		8
<b>4. FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE</b> <i>Nuclei familiari costituiti entro i quattro mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso ovvero da costituirsi entro sei mesi dall'assegnazione dell'alloggio; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati.</i> <i>Per coppia si intendono coniugi, conviventi di fatto risultanti come tali dall'anagrafe del Comune di residenza alla data di pubblicazione del bando di concorso, le unioni civili risultanti dall'iscrizione all'archivio dello stato civile ovvero la coppia che, seppur non anagraficamente convivente alla data di pubblicazione del bando, si impegna a trasferire la propria residenza nell'alloggio secondo i termini fissati dal bando stesso.</i>	a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al quarantesimo anno alla data di pubblicazione del bando di concorso e con minori;	12
	b) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al quarantesimo anno alla data di pubblicazione del bando di concorso, senza minori;	10
	c) famiglia di nuova formazione con minori.	7
	d) famiglia di nuova formazione senza minori.	5
<b>5. PERSONE SOLE, CON EVENTUALI SOGGETTI A CARICO</b> <i>Nucleo familiare così composto:</i>	a) genitore solo con uno o più figli fiscalmente a carico;	16



	b) persona sola con uno o più minori fiscalmente a carico la cui convivenza deve essere anagraficamente comprovata;	15
	c) persona sola.	8
<b>6. STATO DI DISOCCUPAZIONE</b>		
<i>Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di pubblicazione del bando di concorso, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%.</i>	a) richiedente e altro componente;	18
	b) richiedente o altro componente, con età maggiore di 45 anni;	10
	c) richiedente o altro componente, con età minore di 45 anni.	8

<b>7. RICONGIUGIMENTO</b>		
<i>Nucleo familiare che necessiti di un alloggio idoneo per accogliere parente disabile.</i>	a) ricongiungimento del concorrente disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda;	10
	b) ricongiungimento del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%) presente nella domanda.	10
<b>8. CASI PARTICOLARI</b>		
	a) nucleo di un componente, con uno o più minori a carico o handicappato, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza, ricovero o beneficenza, ovvero senza fissa dimora o che utilizzi locali procurati a titolo precario dai servizi sociali del Comune o sia a totale carico dello stesso;	15

	b) nucleo familiare di emigrato che necessiti rientrare in Italia, ovvero nucleo familiare di immigrato con richiesta di ricongiungimento autorizzata dalla Prefettura al momento dell'assegnazione.	15
--	--	----

**CONDIZIONI ABITATIVE**

TIPOLOGIA	CASO	PUNTI
<b>9. RILASCIO ALLOGGIO</b> <i>Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusa la procedura di rilascio gravante su alloggio con contratto di locazione a carattere transitorio previsto dall'art. 5 della L. 431/1998. In ogni caso non deve sussistere morosità verificatasi nei primi dodici mesi dalla stipulazione del contratto di locazione salvo i casi di morosità incolpevole determinata ai sensi del D.M. 30/3/2016.</i>	a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di tre anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso e il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato ad eccezione del caso in cui si tratti di un contratto di natura transitoria, come definito negli Accordi territoriali siglati dalle Organizzazioni Sindacali dell'utenza e depositati presso i Comuni;	80
	b) sia decorso, alla data di pubblicazione del bando di concorso, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione;	60
	c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso alla data di pubblicazione del bando di concorso il termine fissato per il rilascio.	30

<b>10. CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA</b>																																																																											
<i>Richiedenti che abitino da almeno 3 mesi presso strutture di assistenza o beneficenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari, ovvero in locali per i quali sia stata accertata l'inabitabilità. Si considerano in questa fattispecie anche i richiedenti inseriti in alloggi di emergenza abitativa dal Comune presso enti pubblici e/o privati con contratto o convenzione abitativa transitoria.</i>			70																																																																								
<b>11. COABITAZIONE</b>																																																																											
<i>Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari.</i>		a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità;	15																																																																								
		b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado.	12																																																																								
<b>12. SOVRAFFOLLAMENTO</b>																																																																											
<div><div>Numero componenti nucleo</div><div>Numero di stanze nell'abitazione (compresa la cucina se abitabile)</div><table><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>2</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>X*</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>X*</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>X*</td><td>X*</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>X*</td><td>X*</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>X*</td><td>X*</td><td>X*</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>X*</td><td>X*</td><td>X*</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Più di 8</td><td>X*</td><td>X*</td><td>X*</td><td>X*</td><td>X</td><td></td><td></td></tr></table></div>			1	2	3	4	5	6	7	2	X							3	X*	X						4	X*	X	X					5	X*	X*	X					6	X*	X*	X	X				7	X*	X*	X*	X	X			8	X*	X*	X*	X	X			Più di 8	X*	X*	X*	X*	X			a) Sovraffollamento estremo (X*)	20
	1	2	3	4	5	6	7																																																																				
2	X																																																																										
3	X*	X																																																																									
4	X*	X	X																																																																								
5	X*	X*	X																																																																								
6	X*	X*	X	X																																																																							
7	X*	X*	X*	X	X																																																																						
8	X*	X*	X*	X	X																																																																						
Più di 8	X*	X*	X*	X*	X																																																																						
		b) Sovraffollamento marcato (X)	15																																																																								
<b>13. CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO</b>																																																																											
		a) Pessima: alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigiene ineliminabile con normali interventi manutentivi;	25																																																																								
		b) Cattiva: alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di	20																																																																								

	areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi.	
<b>14. BARRIERE ARCHITETTONICHE</b>		25
<i>Richiedenti, di cui al precedente punto 2) (disabili) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente).</i>		
<b>15. CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ</b>		13
<i>Richiedenti, di cui al precedente punto 1) (anziani) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ad un livello di piano superiore al primo.</i>		
<b>16. INCIDENZA SPESE ALLOGGIATIVE</b>		20
<i>Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale la cui quota per canone sia superiore al 30% del reddito annuale complessivo lordo riferito all'intero nucleo familiare come definito al paragrafo 6.2 delle "Linee di indirizzo per la costituzione delle Agenzie Sociali per la casa" e s.m.i.</i>		
<i>"Tale reddito è da computarsi al lordo di qualsiasi trattenuta fiscale e previdenziale e senza l'applicazione di alcun abbattimento ed allo stesso vanno sommati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti a titolo non occasionale, ivi compresi quelli esenti da tasse e da imposte anche se non soggetti a dichiarazione ai fini fiscali, ovvero se prodotti o percepiti all'estero. Il rapporto tra reddito e canone può, altresì, essere dimostrato, in luogo di quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi, sulla base di contratti di lavoro dipendente o di altri redditi percepiti a titolo non occasionale che non risultino – integralmente o parzialmente - dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata."</i>		

12

### **SITUAZIONE ECONOMICA**

Il punteggio per le condizioni economiche potrà essere compreso tra 0 e 1 punti in proporzione all'I.S.E.E. del nucleo familiare partecipante, tenuto conto della differenza fra il limite massimo di partecipazione e l'I.S.E.E. del nucleo stesso e più precisamente:

$$\frac{\text{limite di accesso I.S.E.E.} - \text{I.S.E.E. nucleo familiare}}{\text{limite I.S.E.E.}}$$

Nel caso di soggetti che intendono costituire un nucleo a sé stante quali: a) *uno o più componenti del medesimo nucleo familiare* e b) *coppie di futura formazione*, ai fini della verifica dei requisiti per la partecipazione al bando, si fa riferimento al valore ISEE del nucleo familiare di provenienza dei soggetti che concorrono autonomamente.

Nel caso di nucleo familiare monocomponente ammesso alla procedura concorsuale con ISEE superiore a € 17.000,00, non rientrando in una situazione di disagio economico, non beneficia di un punteggio per questa fattispecie.

#### **PERIODO DI RESIDENZA E/O ATTIVITÀ LAVORATIVA**

<b>Periodo di residenza o attività lavorativa nel Bacino di utenza "O"</b>	<b>Periodo di residenza o attività lavorativa nella Regione</b>	<b>Periodo di residenza o attività lavorativa nel Comune di Chiavari</b>	<b>Punteggio</b>
Almeno 5 anni	e almeno 8 anni		10
Almeno 6 anni	e almeno 8 anni		20
		Almeno 4 anni	30
		Almeno 6 anni	40

#### **PUNTEGGIO PARTECIPAZIONE A BANDI PRECEDENTI**

Attribuzione di punti 0.50 per ogni anno di presenza continuativa del richiedente nella graduatoria definitiva del Comune che ha emanato il bando fino ad un massimo di 5 punti.

#### **ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO**

- Non sono cumulabili, ai fini del punteggio, le condizioni di cui ai seguenti punti:
  - “ANZIANI” (punto 1) con “FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE” (punto 4);
  - “ANZIANI” (punto 1) con “STATO DI DISOCCUPAZIONE” (punto 6);
  - “FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE” (punto 4) con “PERSONE SOLE CON EVENTUALI SOGGETTI A CARICO” (punto 5);
  - “RILASCIO ALLOGGIO” (punto 9) con **tutte** le altre condizioni abitative;
  - “CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA” (punto 10) con **tutte** le altre condizioni abitative;
  - “BARRIERE ARCHITETTONICHE” (punto 14) con “CONDIZIONI DELL’ALLOGGIO” (punto 13);
  - “BARRIERE ARCHITETTONICHE” (punto 14) con “CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ” (punto 15).
- Si assegnano alle singole condizioni abitative e familiari i relativi valori, tenendo conto che in nessun gruppo di condizioni, la somma dei valori può superare 100.
- L’indicatore del disagio economico viene costruito a partire dall’I.S.E.E. del nucleo familiare secondo la formula e le modalità riportate all’articolo precedente. Si specifica che: nel caso di **coppie di futura formazione** di cui al punto 4 delle “CONDIZIONI FAMILIARI” e nei casi di **ricongiungimento dei soggetti disabili con i propri familiari** di cui ai punti 2 e 7 delle “CONDIZIONI FAMILIARI”, si prende a riferimento il valore I.S.E.E. del nucleo familiare di provenienza di importo minore;
- I singoli punteggi, conseguenti alla valutazione del disagio familiare e abitativo, della residenza e/o attività lavorativa e della permanenza del richiedente nella graduatoria definitiva *u.s.*, vanno divisi per 100 al fine di ricondurli all’intervallo 0-1, con arrotondamento al secondo decimale;
- I risultati derivanti dalle suddette operazioni vengono sommati tra di loro e, al fine di attribuire punteggi espressi in numeri interi, si provvede a moltiplicare gli stessi per 100.

#### **ARTICOLO 8 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E PUBBLICAZIONI**

## **ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

L'Ufficio Casa del Settore "Servizi alla Persona", in coerenza con l'art.6 e 7 del Regolamento comunale, provvede all'istruttoria delle domande pervenute. Vengono attribuite d'ufficio le condizioni di punteggio non dichiarate qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o dai documenti eventualmente allegati e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso dello stesso in ossequio al principio di celerità e non aggravamento del procedimento amministrativo. In difetto di produzione documentale di quanto non direttamente accertabile dall'Ufficio, anche tramite interrogazione di altre Amministrazioni Pubbliche, non potrà essere riconosciuto il punteggio riferito alla dichiarata condizione. Se ricorrono casi di punteggio non cumulabile ai sensi dei Criteri Regionali il Comune assegna la condizione di punteggio maggiormente favorevole al richiedente.

## **GRADUATORIA PROVVISORIA**

L'Ufficio Casa dei Servizi alla Persona forma la graduatoria provvisoria che riporta il punteggio conseguito da ciascun concorrente rispetto alle situazioni del proprio nucleo secondo le modalità fissate dalla D.G.R. 495/2023 sui criteri di assegnazione e provvede alla relativa pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale, presso l'ARTE territorialmente competente, inclusa la sede di decentramento territoriale. Le medesime forme di pubblicità del Bando sono estese ai Comuni facenti parte del Bacino d'Utenza "O".

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo pretorio comunale, è ammesso ricorso amministrativo in opposizione, da inviare secondo le medesime modalità previste all'articolo "Modalità di presentazione della domanda". I ricorsi che perverranno oltre il termine sopra indicato per omissioni e/o ritardi imputabili ai servizi postali non invalideranno in alcun modo la graduatoria definitiva.

## **GRADUATORIA DEFINITIVA**

Conclusa la fase dell'eventuale esame delle opposizioni, il Comune approva, con provvedimento dirigenziale, la graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva è resa pubblica con le stesse forme stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Nella graduatoria definitiva viene data evidenza della categoria di appartenenza di ogni richiedente esplicitando di cui all'art. 8, comma 1, della Legge Regionale 10/2004 e ss. mm. e ii.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Liguria; trascorso tale periodo, la suddetta graduatoria diviene inoppugnabile.

La nuova graduatoria ha validità a decorrere dal giorno successivo al trentesimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio *online* comunale.

## **DISPOSIZIONI COMUNI**

La consultazione della graduatoria provvisoria e di quella definitiva avverrà nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 26 comma 4 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, che esclude la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi alla "*situazione di disagio economico – sociale degli interessati*". Di conseguenza **la pubblicazione** delle graduatorie provvisoria e definitiva avverrà in forma anonima, ovvero il nominativo dell'aspirante assegnatario verrà sostituito con un codice identificativo consistente **nel numero di protocollo** assegnato successivamente alla presentazione della domanda.

L'Ufficio Casa invierà una comunicazione scritta a tutti coloro che hanno presentato domanda contenente l'identificativo abbinato.

Tale codice dovrà essere conservato con molta cura perché consentirà di ritrovare, all'interno delle graduatorie provvisoria e definitiva, la propria istanza, il punteggio e la posizione assunta.

I partecipanti, qualora lo desiderino, possono ricevere via e-mail le informazioni dettagliate relative al punteggio attribuito, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: [casa@comune.chiavari.ge.it](mailto:casa@comune.chiavari.ge.it) indicando i propri recapiti:

- Nome, cognome e codice identificativo;
- Data e luogo di nascita;
- Codice Fiscale;
- Residenza;
- Recapito telefonico;

e allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità.

#### **ARTICOLO 9 – COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI**

Le **comunicazioni** in ordine all'esito della graduatoria provvisoria e definitiva del bando di concorso per l'anno 2023 saranno rese note **mediante pubblicazione** con valenza di notifica a tutti gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 69/2009 esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di Chiavari ([www.comune.chiavari.ge.it](http://www.comune.chiavari.ge.it)), nonché su quello dell'A.R.T.E. di Genova ([www.arte.ge.it](http://www.arte.ge.it)).

**Non verrà pertanto inviata alcuna comunicazione personale, fatta salva ogni opportuna valutazione da parte dell'Ufficio Casa.**

È comunque cura e responsabilità dei richiedenti comunicare tempestivamente all'Ufficio Casa ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito a presentarsi presso gli uffici per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda e in sede di assegnazione.

#### **ARTICOLO 10 – MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

L'Ufficio Casa provvede all'assegnazione dell'alloggio secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva, fatto salvo quanto di seguito specificato.

L'assegnazione degli alloggi viene effettuata sulla base dei criteri e dell'ordine di priorità di cui al successivo paragrafo:

- a) il rispetto del rapporto tra il numero di vani e la composizione del nucleo familiare, desumibile dalla tabella riportata all'art.1 punto 5, del presente Bando;
- b) gli alloggi ubicati ai piani terreni o comunque di facile accessibilità, privi di barriere architettoniche, sono prioritariamente proposti a nuclei familiari con presenza di uno o più componenti con difficoltà di deambulazione per disabilità, età, malattia o altre cause che giustificano l'assegnazione di tale alloggio. Gli alloggi realizzati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a), del D.M. n. 236/1989 sono assegnati esclusivamente ai soggetti disabili.

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8 L.R. 10/2004 verrà osservato il seguente **ordine di priorità**:

A. una percentuale non superiore al 50 per cento degli alloggi costruiti, acquistati, recuperati o che si rendono disponibili, è assegnata ai nuclei familiari di cui alla lett. a) art.8 cit., al di sotto della soglia di povertà assoluta (valore I.S.E.E. non superiore a € 3.000,00);

B. la rimanente quota degli alloggi viene assegnata ai soggetti indicati al ridetto art. 8, sulla base dell'ordine stabilito nel presente bando di concorso:

1. nuclei familiari in condizioni abitative improprie;
2. nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio;
3. nuclei familiari con presenza di soggetti disabili;
4. persone sole con minori;
5. giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli;
6. anziani ultrasessantacinquenni;
7. nuclei familiari con presenza di malati terminali;
8. genitori separati o divorziati;
9. nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'assegnazione;

#### 10. appartenenti alle Forze dell'Ordine.

Nell'ambito della categoria di appartenenza l'immobile è assegnato al concorrente con punteggio più elevato. Se il richiedente ha indicato nella domanda più tipologie di nucleo familiare sarà considerato unicamente appartenente alla categoria che è possibile soddisfare prioritariamente rispetto alle altre.

Gli alloggi recuperati sono assegnati prioritariamente ai precedenti occupanti, purché siano in possesso dei requisiti d'accesso.

Il provvedimento di assegnazione dell'alloggio di E.R.P. è preceduto dalla verifica del mantenimento dei requisiti per l'accesso stabiliti nella procedura dal presente bando pubblico; gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica hanno, anche, l'obbligo di fornire all'A.R.T.E. Genova i dati anagrafici e reddituali di tutti i componenti del nucleo familiare richiedente. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti, il Comune provvede alla cancellazione della posizione del partecipante utilmente collocato nella graduatoria definitiva.

Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, devono presentarsi nella sede dell'Ente gestore nel giorno indicato a mezzo di lettera raccomandata o altra forma di notifica per la sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, salvo il caso di giustificato impedimento.

La rinuncia della proposta di assegnazione comporta la cancellazione della posizione dalla graduatoria definitiva, fatta salva la sussistenza di gravi motivazioni legate all'accessibilità o alla salute, ampiamente documentate a cura dell'aspirante assegnatario.

Successivamente alla sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, A.R.T.E. procede alla consegna dell'alloggio all'interessato o a persona da lui delegata.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 giorni, ovvero 60 giorni in caso di lavoratore emigrato all'estero, dalla stipula dell'atto convenzionale di locazione, salvo proroga da concordarsi con A.R.T.E. di Genova a seguito di istanza motivata. L'inosservanza di detto termine comporta l'automatica decadenza dall'assegnazione, a tal fine l'A.R.T.E. di Genova comunica al Comune la mancata occupazione dell'alloggio entro i su indicati termini.

Terminata la procedura di assegnazione, ogni comunicazione o problematica inerente all'alloggio o all'intero immobile entro il quale è collocato, è da intendersi di esclusiva competenza di A.R.T.E. Genova, ente gestore del patrimonio E.R.P. cittadino.

Gli assegnatari possono esprimere la propria disponibilità, in fase di assegnazione, ad aderire ad un progetto di coabitazione sociale sostenuto dai servizi sociali e socio-sanitari territoriali, secondo i termini previsti dal vigente Regolamento comunale.

### **CASI PARTICOLARI**

Al fine di abbreviare i termini di assegnazione il Comune, d'intesa con l'A.R.T.E. Genova, ha la facoltà di proporre all'assegnatario un alloggio che necessiti di interventi di manutenzione ordinaria.

In caso di accettazione della proposta, l'assegnatario si impegna ad anticipare le spese dell'intervento che saranno decurtate dai futuri canoni secondo il piano concordato. L'ente gestore, previa approvazione del capitolato e del preventivo di spesa dei lavori, autorizza gli stessi ed esegue le opportune verifiche. La rinuncia dell'assegnatario a una o più proposte di cui sopra non è motivo di decadenza.

<b>ARTICOLO 11 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO</b>
--

Il presente Bando sarà reso noto **per tutto il periodo fissato per la presentazione delle domande** mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Chiavari ([www.comune.chiavari.ge.it](http://www.comune.chiavari.ge.it)), nonché attraverso comunicati stampa e manifesti informativi. Le



medesime forme di pubblicità sono estese ai Comuni facenti parte del Bacino di utenza "O", all'A.R.T.E ([www.arte.ge.it](http://www.arte.ge.it)), alla Regione Liguria e alla Prefettura.

#### **ARTICOLO 12 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maura Meschi, Dirigente del Settore 6 "Servizi alla persona".

L'istruttoria delle domande è svolta dall'Ufficio Casa Settore 6, e-mail: [casa@comune.chiavari.ge.it](mailto:casa@comune.chiavari.ge.it).

Al fine di ottenere assistenza nella compilazione della domanda sarà possibile fissare un appuntamento contattando il seguente numero: 334 1116424, attivo nella giornata lunedì dalle ore 09.30 alle ore 13.00.

#### **ARTICOLO 13 – INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Si informa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli particolari di cui all'articolo 9 del GDPR, forniti con la presentazione della domanda di contributo è effettuato dal Comune di Chiavari, quale titolare del trattamento, nell'ambito delle proprietà attività istituzionali. Il trattamento dei dati viene effettuato anche con l'utilizzo di procedure informatizzate ed è finalizzato all'espletamento delle attività, connesse e strumentali, alla gestione delle procedure amministrative tese alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) che si renderanno disponibili nel comune di Chiavari. Il trattamento dei dati raccolti è improntato ai principi di liceità e correttezza, di pertinenza e non eccedenza. Il conferimento dei dati (fatta eccezione per il numero telefonico e per l'indirizzo e-mail) è obbligatorio e l'eventuale rifiuto preclude la possibilità di partecipare alla procedura per accedere al presente contributo. I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione se non nei casi e con le modalità previste dalla legge e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: A.R.T.E. Genova, Comuni facenti parte del Bacino di Utenza "O", Regione Liguria, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, INPS) purché previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento. I trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche preposte alla relativa procedura, debitamente autorizzate al relativo trattamento. I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni al Comune di Chiavari che interverranno nelle attività procedurali e che saranno opportunamente individuati e designati come Responsabili del trattamento. I dati vengono trattati nel corso di tutta la durata del servizio, dalla richiesta di attivazione sino alla sua conclusione, ed anche, successivamente, per l'adempimento di specifici obblighi di legge. L'interessato può esercitare i diritti previsti dal GDPR Regolamento Ue 2016/679, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al Comune di Chiavari.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet istituzionale, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://privacy.nelcomune.it/comune.chiavari.ge.it>.

Chiavari, 31 luglio 2023

IL DIRIGENTE

del Settore 6 – Servizi alla Persona

(Dott.ssa Maura Meschi)